



TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE

R.G. V.

ORDINANZA

Il Giudice

a scioglimento della riserva di cui all'udienza in data 20 aprile 2017;

letta l'istanza dell'U.I.s.s. 2 e le memorie difensive di ' e

Osserva

In data 7 aprile 2017 U.I.s.s. 2 rappresentava al Tribunale che, una volta emessa la sentenza n.

- che affidava il figlio minore in via esclusiva al padre e che stabiliva la temporanea collocazione dello stesso presso la comunità di - le statuizioni della stessa relativa al regime di affidamento e collocazione del bambino non sarebbero state osservate.

Con successivo provvedimento del 14 aprile 2017 il Giudice convocava i Servizi Sociali, il e la all'udienza del 20 aprile 2017, nel corso della quale il riferiva di aver contattato i Servizi Sociali subito dopo l'emissione della predetta sentenza, chiedendo agli stessi un supporto nella gestione del trasferimento del figlio presso la comunità.

Precisava, inoltre, che durante un successivo incontro, i Servizi Sociali gli avrebbero riferito che se avesse fatto ricorso alla forza pubblica per l'attuazione di tale provvedimento il figlio avrebbe potuto percepire tale intervento come una punizione, rendendo così più difficoltoso l'operato dei servizi stessi (cfr. Verbale Udienda 20 aprile 2017).

Con comparsa del 26 giugno 2017 il precisava che nel frattempo la Corte d'Appello di Venezia rigettava l'impugnazione e la richiesta di sospensiva proposte dalla avverso la



Tribunale di Treviso - R.G. V.G. n.

sentenza n. . e che, pur all'esito del processo di secondo grado, la madre dimostrava di non voler adempiere alle statuizioni del Tribunale relative all'affidamento del minore ; pertanto, lo stesso chiedeva che il Tribunale provvedesse a determinare le modalità di attuazione della sentenza n del Tribunale di Treviso.

Con comparsa del 26 giugno 2017 la eccepiva l'inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di *petitum* e di *causa petendi*, nonché la mancanza di interesse ad agire in capo all'U.I.s.s. n. 2, chiedendo che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Quanto alla domanda del deve essere condiviso quanto sostenuto dalla Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. , la quale precisava che *"la pronuncia che rimette al genitore affidatario esclusivo del minore l'attuazione del provvedimento è necessitata dalla pronuncia medesima; egli ben potrà ricorrere all'ausilio del Giudice Tutelare e dei Servizi Sociali laddove il dictum non riceva spontaneo adempimento"*.

Ciò posto, va considerato che alla luce delle riportate indubbie difficoltà riguardo ai trasferimenti dei minori presso il padre e considerato che è ragionevolmente ipotizzabile che continui la non fattiva collaborazione da parte della madre, deve essere individuata la figura di un soggetto professionalmente qualificato (in particolare, uno psicologo) che nello specifico vigilerà sui trasferimenti del figlio minore nel momento della consegna dello stesso dalla madre al padre al fine di rendere meno traumatico, per la prole, tale momento, inizialmente trascorrendo anche del tempo con il nucleo padre-figlio con il compito di facilitare la comunicazione e la interazione tra gli stessi, relazionando al Giudice Tutelare.

Si ritiene indispensabile che il prelievo dalla casa materna avvenga ad opera del padre con l'assistenza di tale soggetto qualificato, non potendosi prevedere un prelievo solo da parte di soggetti terzi, per le evidenti responsabilità anche collegate a tale trasporto che ciò può comportare.

Il rientro del minore presso la scuola o presso l'abitazione materna sarà, invece, gestito dalla madre o da un suo delegato qualificato.



Tale figura trova la sua giustificazione normativa nella previsione di cui all'art. 78 cod. proc. civ., che non ha carattere eccezionale, ma costituisce piuttosto un istituto che è espressione di un principio generale, destinato ad operare ogni qualvolta sia necessario nominare un rappresentante all'incapace.

La nomina *de qua* prescinde da una istanza di parte posto che l'art. 9 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, elaborata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 20 marzo 2003, n. 77 stabilisce che, nei procedimenti riguardanti un minore, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti *motu proprio*.

Peraltro, è invocabile nel caso di specie anche la previsione di cui all'art. 68 cod. proc. civ. che stabilisce che, quando ne sorga la necessità, il giudice possa farsi assistere da esperti o in genere da persona idonea al compimento di atti che non è in grado di compiere.

La nomina di tale soggetto deve peraltro ritenersi rimessa alla valutazione del Giudice Tutelare che è soggetto preposto alla vigilanza ex art. 337 cod. civ., ed il professionista verrà retribuito dai genitori, con liquidazione da effettuarsi dal Giudice tutelare previa istanza del professionista stesso e valutazione dell'attività in concreto svolta.

P.Q.M.

- Dispone che il prelievo dalla casa materna avvenga ad opera del padre con l'assistenza di un professionista che vigilerà sui trasferimenti del figlio minore nel momento della consegna dello stesso dalla madre al padre al fine di rendere meno traumatico, per il figlio, tale momento, inizialmente trascorrendo anche del tempo con il nucleo padre-figlio, con il compito di facilitare la comunicazione e la interazione tra gli stessi, relazionando sul punto al Giudice Tutelare.

- Nomina a tal fine la dott.ssa _____, la quale si metterà in contatto con i genitori ed i Servizi sociali che seguono il nucleo familiare al fine di predisporre un piano di incontri figlio/padre e prelievi del figlio dalla casa materna secondo le indicazioni già fornite dalla sentenza del Tribunale di Treviso confermata dalla Corte d'Appello di Venezia, e che verrà

retribuita dai genitori, con liquidazione da effettuarsi dal Giudice tutelare previa istanza del professionista stesso e valutazione dell'attività in concreto svolta;

- dispone che la dott.ssa [redacted] ed i servizi sociali relazionino entro il 30 settembre 2017 al Giudice Tutelare.

Si comunichi alla dott.ssa [redacted] ed alle parti.

Treviso, 4 agosto 2017

Il Giudice
Dott. Alberto Barbazza

Depositato in cancelleria
H [signature]
Il Cancelliere